

## SCRITTURA PRIVATA

Tra

**CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.** con sede legale in Milano Via Pola n. 12/14, (P.IVA 05645680967) nella persona del suo Amministratore Delegato Ing. Paolo Besozzi (di seguito "**CAL**")

e

**INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.**, società interamente partecipata da Regione Lombardia, con sede in sede legale in Milano, Via Pola n. 12/14, (P.IVA 04119220962) nella persona del Vice Direttore Generale Ing. Guido Bonomelli (di seguito "**ILS.P.A.**").

Congiuntamente anche le "Parti"

### PREMESSO CHE

1. L'articolo 1, comma 296, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha disposto il trasferimento delle funzioni e dei relativi poteri di soggetto concedente e aggiudicatore inerenti la realizzazione dell'Autostrada Pedemontana Lombarda, dell'Autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano, della Tangenziale Est Esterna di Milano, da ANAS S.p.A. a un nuovo soggetto di diritto pubblico costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS S.p.A. e da Regione Lombardia (o da soggetto da essa interamente partecipato).
2. Con DGR VIII 004091 del 14 febbraio 2007 Regione Lombardia ha individuato in Infrastrutture Lombarde S.p.A. il socio della costituenda società mista di cui all'articolo 1, comma 979 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.
3. In data 19 febbraio 2007 è stata costituita CAL S.p.A. – Concessioni Autostradali Lombarde - partecipata in quota paritetica da ILS.P.A. e da ANAS S.p.A.
4. Al fine di ottimizzare la gestione delle commesse relative alle Infrastrutture a Rete che ha in carico, ILS.P.A. ha determinato di affidare la prestazione di alcuni servizi tecnici (verifica progettazioni, individuazione di specifiche soluzioni/varianti progettuali, coordinamento



studi specialistici, ecc.) a un soggetto dotato dell'esperienza e del *know how* necessario per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

5. CAL possiede all'interno della propria organizzazione aziendale il *know how*, le strutture adeguate ed il personale specializzato per prestare i servizi di cui si necessita.
6. È interesse di CAL prestare i servizi oggetto del presente Contratto al fine di poter accelerare e migliorare l'attività di ILS.P.A., che ha interesse ad avvalersi del *know how* specialistico di CAL;
7. CAL ha determinato di erogare i servizi oggetto del presente Contratto e ILS.P.A. ha determinato di avvalersi ed usufruire degli stessi.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

#### **ARTICOLO 1 – PREMESSE ED ALLEGATI**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

#### **ARTICOLO 2 - OGGETTO**

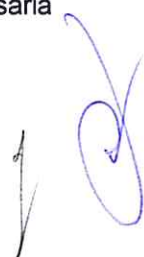
- 2.1 CAL si obbliga a fornire a ILS.P.A. i servizi elencati, in forma esemplificativa e non esaustiva, nel successivo articolo 3, nonché tutti gli altri servizi riconducibili alle aree descritte nel predetto articolo che ILS.P.A. dovesse necessitare.
- 2.2 A tal fine CAL metterà a disposizione la propria organizzazione in modo da garantire a ILS.P.A. la migliore gestione dei servizi.

#### **ARTICOLO 3 - PRESTAZIONI**

- 3.1. CAL si impegna a erogare a ILS.P.A. il seguente servizio **“Supporto alle attività connesse alle commesse “Infrastrutture a Rete”**”, di cui alle Convenzioni sottoscritte tra Regione Lombardia e ILS.P.A..

Il servizio comprende, tra le altre, l'espletamento delle seguenti attività:

- Supporto alla predisposizione della documentazione tecnica e contrattuale necessaria all'indizione e svolgimento delle procedure di gara;



- Controllo dello sviluppo delle progettazioni, effettuando le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti alla normativa vigente e alle prestazioni delle opere, la congruità dei costi, la coerenza con i documenti preliminari e con le progettazioni approvate e con le disponibilità finanziarie;
- Supporto nelle attività e funzioni proprie della stazione appaltante e di Direzione lavori;
- Supporto tecnico nelle relazioni con gli uffici di Regione Lombardia per le relative procedure di valutazione dei progetti;
- Predisposizione degli atti necessari all'indizione della Conferenza di Servizi da parte di Regione Lombardia, per l'approvazione dei Progetti Preliminari e Definitivi;
- Supporto tecnico nelle attività di confronto con gli Enti Locali e i soggetti preposti al rilascio di eventuali autorizzazioni;
- Supporto e monitoraggio delle procedure di VIA;
- Curare l'espletamento di indagini specialistiche che si rendessero necessarie;
- Curare nei limiti delle competenze di ILS.P.A., le attività necessarie per l'ottenimento, da parte dei competenti Enti Locali, Enti Pubblici e Privati, Amministrazioni e Organi Statali, delle approvazioni, autorizzazioni, cessioni, permessi e tutto quanto occorra per l'esecuzione ed agibilità delle opere.

#### **ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVI**

- 4.1 ILS.P.A. a fronte dell'erogazione dei servizi di cui al precedente articolo 3 si impegna a versare a CAL il corrispettivo conteggiato sulla base del puro costo sostenuto.
- 4.2 I corrispettivi di cui al precedente articolo 4.1. si intendono comprensivi di qualunque imposta o contributo applicabile nella fattispecie, con la sola esclusione dell'IVA.
- 4.3 Ai predetti corrispettivi si sommano le spese documentate sostenute da CAL per l'esecuzione del servizio.

#### **ARTICOLO - 5. MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO**





- 5.1 CAL effettuerà una rendicontazione delle prestazioni rese in favore di ILSPA con cadenza semestrale al fine di quantificare il corrispettivo dovuto.
- 5.2 Le fatture per le prestazioni svolte ed i servizi resi saranno emesse dopo la rendicontazione al termine di ogni semestre.
- 5.3 Il pagamento sarà effettuato esclusivamente dietro presentazione di regolare fattura a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario da effettuarsi alla coordinate bancarie indicate in fattura da CAL.

#### **ARTICOLO 6 - ENTRATA IN VIGORE E DURATA**

- 6.1 Il presente Contratto esplica pertanto i propri effetti dal 1 gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2017,
- 6.2 E' fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo articolo 10.

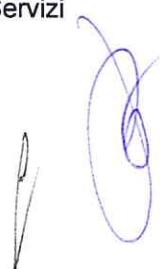
#### **ARTICOLO 7 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Ciascuna delle Parti è tenuta a non rivelare a terzi - in qualsivoglia forma - qualunque dato, notizia, informazione o quant'altro concernente l'attività, la gestione o l'organizzazione dell'altra parte di cui sia venuta a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

L'obbligo di segretezza sarà per le Parti vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del presente Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali le Parti sono venute a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico. Le Parti sono responsabili l'una nei confronti dell'altra per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, e dei propri collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, la parte inadempiente è tenuta a risarcire l'altra parte per tutti i danni che ad essa dovessero derivare.

#### **ARTICOLO 8 - DIVIETO DI CESSIONE**

- 8.1 È fatto assoluto divieto a CAL di cedere e/o subappaltare a terzi, in tutto o in parte, i Servizi oggetto del presente contratto, senza il preventivo consenso di ILS.P.A..



8.2 La violazione di tale obbligo costituirà giusta causa per la risoluzione di diritto del presente contratto in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 che segue.

#### **ARTICOLO 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA**

9.1 Le Parti possono risolvere il presente Contratto con effetto immediato, senza preavviso, mediante comunicazione scritta all'altra Parte, in presenza di un inadempimento contrattuale dell'altra Parte che costituisca giusta causa conformemente a quanto previsto nel successivo articolo 9.2.

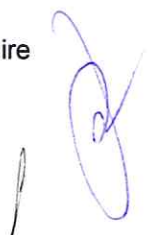
9.2 È considerata giusta causa di risoluzione immediata, ai sensi dell'articolo 9.1, qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali di gravità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto contrattuale su una base di fiducia reciproca. Sono considerate giuste cause di risoluzione del Contratto in particolare il mancato pagamento dei corrispettivi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni; la mancata e/o ritardata esecuzione dei servizi per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni.

#### **ARTICOLO 10 – RECESSO**

Le Parti potranno recedere liberamente dal presente Contratto dandone comunicazione all'altra Parte a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviarsi con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Il recesso avrà effetto trascorsi giorni 30 (trenta) dalla data del ricevimento della relativa comunicazione .

#### **ARTICOLO 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti nel rispetto del D.Lgs.30.6.2003 n.196 (in materia di protezione dei dati personali) e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata la normativa richiamata, si danno reciprocamente atto che i dati personali forniti da entrambi potranno essere oggetto di trattamento consistente nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e di tutte le altre operazioni indicate nel citato D.Lgs.196/03. Tali dati verranno trattati per la realizzazione degli scopi del presente Contratto e il loro trattamento potrà avvenire



attraverso strumenti automatizzati o cartacei e mantenuti in ambienti in cui è controllato l'accesso. I dati e le informazioni ottenute su questa base potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione a terzi nel quadro delle medesime finalità per le quali sono stati acquisiti.

Inoltre, ai sensi del citato D.Lgs.196/03, è diritto sia di CAL sia di ILS.P.A. di ottenere in qualsiasi momento conferma dei propri dati, nonché della logica e della finalità dei trattamenti cui sono sottoposti, nonché dell'aggiornamento, della rettifica o dell'integrazione dei predetti dati.

Le Parti potranno opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati loro riguardanti ed ottenere la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione della legge.

Con la firma del presente Contratto le Parti convengono che quanto indicato nel presente articolo vale come informativa e come consenso al trattamento dei dati ove richiesto, nel rispetto del D.Lgs.196/03.

## **ARTICOLO 12 – CONDIZIONI GENERALI**

### **12.1 Integralità del contratto**

Il presente Contratto modifica e sostituisce ogni intesa, contratto o convenzione precedenti, eventualmente esistenti tra le Parti in materia.

### **12.2 Modifiche**

Ogni modifica al presente Contratto dovrà avere forma scritta ed essere sottoscritta dai rappresentanti, debitamente autorizzati, di entrambi le Parti.

### **12.3 Comunicazioni**

Ogni comunicazione tra le Parti dovrà effettuarsi preferibilmente a mezzo fax o e-mail ed essere indirizzata alle rispettivi Sedi Legali come indicate in epigrafe o ad altro indirizzo che ciascuna Parte abbia preventivamente comunicato all'altra in forma scritta.

### **12.4 Spese**





Il presente Contratto è soggetto a registrazione e al pagamento dell'imposta solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b, della Tariffa-Parte seconda annessa al D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e dell'art. 24, della Tariffa-Parte seconda annessa al D.P.R. 26/10/1972 n. 642. Le eventuali imposte di registro del presente Contratto saranno a carico della Parte che, col proprio inadempimento, avrà reso necessaria la registrazione.

#### *12.5 Redazione congiunta*

Il presente Contratto è stato predisposto congiuntamente da CAL e da ILS.P.A.; le condizioni e clausole ivi incluse sono immediatamente vincolanti e efficaci per le Parti senza necessitare di specifica approvazione scritta.

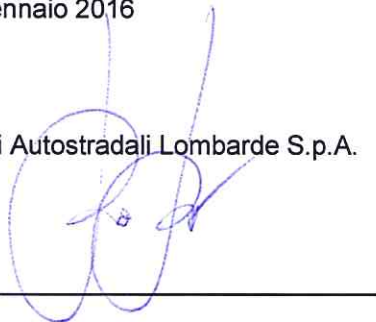
### **ARTICOLO 13 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

13.1 Al presente Contratto si applica la legge italiana.

13.2 Qualsiasi controversia riguardante l'esistenza, la validità, l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente Contratto è devoluta alla competenza esclusiva della Corte competente del Foro di Milano.

Milano, 4 gennaio 2016

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.



Infrastrutture Lombarde S.p.A.

